

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

87139/2016

SEZIONE IV CIVILE IMMOBILIARE

Verbale udienza del 06/04/2017

Nell'udienza del tenuta dal G.I.

Dott. CUFORINI ROMOLO è stata chiamata

la causa contro

È parte per la

l'Avv. Del

nonché l'Avv. Del
impugnare e contestare tutto
quanto ex solvendo allegato
Fa parte che il debito del
cedente inizialmente prima
della cessione, non può essere
stato trasferito con il contratto,
in quanto tale ultima transa-
zione, non poteva che aver ad
oggetto le prestazioni da ef-
fettuarsi.

Conseguentemente si fa riferimento ad
richiedendo i termini de-
cisi dall'art 183 VI c. 1/2/3,
a cui si rimanda ogni parte
mutuale e contraria
È altresì presente per la

In sostituzione dell'AV. Punerene, l'AV. Lore
La Gioia, le quali si usate e tutto quanto
argomenti sollevato ed eccepato in comprese
~~spetta~~ ed in particolare insiste affinché
venge respinto l'istanza di sospensione
richiesta da parte opponente in quanto
e polese che si è in presenza di
un unico punto di interesse e visto la
richiesta di parte opponente di concessione
dei termini ex art 183 CPC si ritiene
a tale richiesta.

L'AV. Punerene insiste e decede
che venga usata il presente
unico ~~sovrapposto~~ richiesto
Il giudice
procede come da allegata ordinanza

Il giudice
Prof

Il Giudice

Rilevato che la ricostruzione ermeneutica dell'art. 2560, cpv., cod. civ. incontra un limite nella carenza di un'effettiva di alterità soggettiva della compagine societaria delle persone coinvolte nella cessione, stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti;

Essendo ravvisabile una perdurante identità soggettiva - sostanziale, se non formale - significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all'art.2560 cod. civile.(Cass Sez. U - , Sentenza n. 5054 del 28/02/2017);

Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Assegna i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c. e rinvia per la decisione ex articolo 281 sexies o per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.7.2017. *ve 12.00*

IL GIUDICE
Romolo Ciufolini

